



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO"

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO

VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439

C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)



**REGOLAMENTO  
CONTENENTE I CRITERI PER  
LA CONCESSIONE IN USO  
TEMPORANEO E PRECARIO  
DEI LOCALI E DELLE  
ATTREZZATURE  
SCOLASTICHE**

**A.S.  
2016/17**





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “L. PIRANDELLO”  
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO  
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439  
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTO** l'art. 50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

**VISTO** l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n.297;

**VISTO** l'art. 33, 2° comma, del Decreto n.44 del 1/2/2001 in base al quale il Consiglio d'istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

**VISTA** le convenzioni stipulate tra l'Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” di Lampedusa e la Provincia di Agrigento e tra l'Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” di Lampedusa e il Comune di Lampedusa e Linosa contenenti la disciplina e le modalità di utilizzo dei locali scolastici da parte dell'istituzione scolastica;

**RITENUTA** l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

## DELIBERA

di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali e delle attrezzature scolastiche.

## TITOLO 1

---

### Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

I locali e le attrezzature scolastiche possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto delle convenzioni stipulate tra gli Enti Locali (Provincia di Agrigento, Comune di Lampedusa e Linosa) e l'istituzione scolastica.

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “L. PIRANDELLO” DI LAMPEDUSA E LINOSA

[www.scuoledilampedusa.gov.it](http://www.scuoledilampedusa.gov.it)

e-mail: [agic81000e@istruzione.it](mailto:agic81000e@istruzione.it) [agic81000e@pec.istruzione.it](mailto:agic81000e@pec.istruzione.it)





## **Art.2 - Criteri di assegnazione**

I locali e le attrezzature scolastiche sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

## **Art.3 - Doveri del concessionario**

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

## **Art. 4 - Responsabilità del concessionario**

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e gli Enti Locali devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA

[www.scuoledilampedusa.gov.it](http://www.scuoledilampedusa.gov.it)

e-mail: [agic81000e@istruzione.it](mailto:agic81000e@istruzione.it) [agic81000e@pec.istruzione.it](mailto:agic81000e@pec.istruzione.it)





riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

### **Art.5 - Fasce orarie di utilizzo**

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali e negli orari compatibili con le attività didattiche previste dal Piano dell'Offerta Formativa.

### **Art.6 - Usi incompatibili**

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico. È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

### **Art.7 - Divieti particolari**

Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale. E' inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto. L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

### **Art.8 - Procedura per la concessione**

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile.

Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima subordinato al versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese e del deposito cauzionale.

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA

[www.scuoledilampedusa.gov.it](http://www.scuoledilampedusa.gov.it)

e-mail: [agic81000e@istruzione.it](mailto:agic81000e@istruzione.it) [agic81000e@pec.istruzione.it](mailto:agic81000e@pec.istruzione.it)





Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l'istituto cassiere, si emetterà il formale provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro il quinto giorno precedente a quello previsto per l'uso, la richiesta s'intende tacitamente revocata ed i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.

### **Art. 9 - Corrispettivi**

Il costo giornaliero dell'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche e il deposito cauzionale sono stabiliti in via discrezionale dal Dirigente scolastico, comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola. Il costo viene così determinato:

- Euro 25,00 giornaliera per l'uso di aula normale;
- Euro 50,00 giornaliera per l'uso dell'aula magna;
- Euro 100,00 giornaliera per l'uso di aule speciali, laboratori o palestra.
- Canone mensile da Euro 100,00 a Euro 300,00 per l'utilizzo degli impianti sportivi esterni;
- Euro 100,00 giornaliera per concessione palco.

Qualora per qualsiasi motivo, la manifestazione o gli incontri programmati non si svolgano, il corrispettivo versato resta comunque acquisito dall'istituzione scolastica, mentre sarà restituito il deposito cauzionale.

### **Art. 10 - Svincolo del deposito cauzionale**

Il giorno successivo alla manifestazione il Dirigente scolastico, dopo aver accertato che non siano stati prodotti danni alla sala o agli arredi, emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale. Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l'accertamento e la quantificazione. La stima dei danni viene rimessa al consiglio d'istituto il quale l'approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione.

Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del danno.

### **Art.11 - Concessione gratuita**

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente. Tale concessione può avvenire prioritariamente nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 14, se non osta ad altre attività anche nella fascia oraria pomeridiana.

### **Art.12 - Provvedimento concessorio**

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA

[www.scuoledilampedusa.gov.it](http://www.scuoledilampedusa.gov.it)

e-mail: [agic81000e@istruzione.it](mailto:agic81000e@istruzione.it) [agic81000e@pec.istruzione.it](mailto:agic81000e@pec.istruzione.it)





Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:

- le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo e di deposito cauzionale, l'aggregato di entrata del bilancio della scuola, e, se del caso, l'aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione;
- il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

## **TITOLO 2**

---

### **Art.13 – Concessione della palestra e dei campetti esterni**

La concessione non è rilasciata ad Associazioni che perseguono fini di lucro. La palestra e/o i campetti esterni con gli impianti sportivi esterni sono concessi dal lunedì al sabato e la concessione scade in ogni caso automaticamente il 30 giugno di ogni anno.

L'utilizzo degli impianti sportivi/palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.

La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico.

Al Dirigente dell'Istituzione Scolastica interessata è riservato lo svolgimento della attività negoziale connessa all'utilizzo temporaneo della palestra mediante stipula di apposita convenzione con il concessionario.

La convenzione dovrà prevedere l'utilizzo di una sola associazione sportiva per ciascun turno nella giornata.

### **Art. 14 - Prescrizioni in materia di sicurezza**

Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra e/o gli impianti sportivi esterni, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.Lvo n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione dell'impianto sportivo, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.





Il Concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal Dirigente Scolastico, rilascia dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

### **Art. 15 - Doveri del concessionario**

Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio dell'impianto sportivo esterni o palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività.

Le associazioni concessionarie dei locali, dovranno provvedere direttamente, a proprie spese, alla pulizia dei locali concessi, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento.

Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.

Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico.

La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.

Il concessionario è tenuto a comunicare per iscritto, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio delle attività, l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.

L'accesso alla palestra e/o ai campetti esterni è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell'Associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.

E' vietato l'utilizzo della palestra e/o dei campetti esterni al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.

Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso. Al momento della consegna della palestra e/o dei campetti esterni e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e/o dei campetti esterni e relative pertinenze.

Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e/o i campetti esterni e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata la utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.





In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale dell'Ente proprietario o della scuola incaricato di effettuare verifiche.

### **Art. 16 - Responsabilità del concessionario**

Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra e/o dei campetti esterni, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l'ente proprietario da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

### **Art. 17 - Sospensione delle attività**

Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il dirigente scolastico può esigere con effetto immediato l'uso della palestra e/o dei campetti esterni e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione.

### **Art. 18 - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia**

Il concessionario della palestra e/o dei campetti esterni che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione all'Ente proprietario e al Dirigente Scolastico.

---

## **TITOLO 3**

---

### **Art. 19 - Norma finale**

L'autorizzazione di qualsiasi attività nella palestra scolastica o nei campetti esterni per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, può essere concessa solo previo assenso dell'Istituzione Scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa di ciascuna Istituzione Scolastica.

### **Art 20 - Pubblicità del regolamento**

Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità; Copia dello stesso deve essere inoltre sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche sul sito web dell'istituto, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

### **Art. 21 - Rinvio alle norme generali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA

[www.scuoledilampedusa.gov.it](http://www.scuoledilampedusa.gov.it)

e-mail: [agic81000e@istruzione.it](mailto:agic81000e@istruzione.it) [agic81000e@pec.istruzione.it](mailto:agic81000e@pec.istruzione.it)







## **Art. 22 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore per l'anno scolastico in corso, secondo i termini e le modalità di approvazione del regolamento di organizzazione da parte del Commissario Straordinario.

**Approvato dal Commissario straordinario in data 5 novembre 2016 con delibera n. 10 del verbale n. 2.**

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA

[www.scuoledilampedusa.gov.it](http://www.scuoledilampedusa.gov.it)

e-mail: [agic81000e@istruzione.it](mailto:agic81000e@istruzione.it) [agic81000e@pec.istruzione.it](mailto:agic81000e@pec.istruzione.it)

